

**Segreteria Generale**

**Affari Legali – Giustizia Sportiva  
Roma 30 giugno 2026**

Alla società  
SSD Roma Vis Nova Pallanuoto  
e  
Ai tesserati  
Avv. Marco Ferraro  
Dott. Emanuele Ferraro  
c/o avv.ti Michele Sprovieri e Giorgio Sandulli  
Tramite pec: [michelesprovieri@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelesprovieri@ordineavvocatiroma.org)

e


Procura Federale  
Tramite mail: [segreteria.procurafederale@federnuoto.it](mailto:segreteria.procurafederale@federnuoto.it)

**OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 15/FIN/2026; Decisione 7/2026 del 22/06/2026.**

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data odierna.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Antonello Panza



## **TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE**

### **PROCEDIMENTO 15/FIN/2026**

**DEFERIMENTO EMANUELE FERRARO (tess. FIN 86994), MARCO FERRARO (tess. FIN 9153) e SSD ROMA VIS NOVA PALLANUOTO ARL (cod aff. 2549)**

#### **DECISIONE 7/2026 DEL 22/06/2026**

Il giorno 22 giugno si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

#### **PREMESSO CHE**

- con provvedimento del 19.05.2026 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, il sig. Emanuele Ferraro (tess. n. 86994), in qualità di Presidente e legale rappresentante della SSD Roma Vis Nova Pallanuoto e l'avv. Marco Ferraro (tess. n. 9153) in qualità di direttore sportivo, e ai sensi dell'art 23 RGS, per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva, la SSD Roma Vis Nova Pallanuoto arl (cod. Aff. 2549);

- l'atto di deferimento contestava a carico di Emanuele Ferraro e Marco Ferraro la violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva (con le aggravanti di cui all'art. 25, comma 3 lett. a), i) del Regolamento di giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2, 12 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto CONI, e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità, collaborazione con gli organi di giustizia sportiva, nonché degli obblighi derivanti dalla normativa federale e dai modelli organizzativi in materia di safeguarding;  
- la contestazione a carico della SSD Roma Vis Nova Pallanuoto concerneva la responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni delle norme sopra riportate ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva, con recidiva aggravata ex art. 26 comma 3 RGS;

- in particolare, l'incolpazione della Procura muoveva da due condotte asseritamente illecite consistite, da una parte, nella mancata trasmissione da parte della società Roma Vis Nova della relazione del safeguarding all'Ufficio della Procura ed al Tribunale Federale in ordine ai comportamenti tenuti dal proprio tecnico Steven André Luotto; dall'altra, nel non avere adottato provvedimenti e/o sanzioni nei confronti di quest'ultimo in conseguenza dei comportamenti emersi a seguito delle indagini e dell'istruttoria, appunto, svolti dal safeguarding avv. Chiara Hujdur, e riportati nella di lei relazione;  
- si costituivano nel procedimento i soggetti deferiti mediante il patrocinio di avvocati di fiducia;  
- all'udienza del 22.06.2026 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni: il P.F. chiedendo la sanzione di 3 mesi (tre mesi) di sospensione dall'attività federale e sociale per Emanuele Ferraro e Marco Ferraro e dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00) a carico della società; i difensori della società chiedendo il proscioglimento dei deferiti;

RITENUTO CHE

- in via preliminare il presente procedimento non viola il “ne bis in idem” riguardando il precedente procedimento a carico della società Vis Nova Roma la sola responsabilità oggettiva per le condotte ascritte e giudicate nei confronti del tecnico Luotto;
- in un doveroso compendio appare opportuno ricostruire la cronologia degli eventi;
- in data 19.02.2026 la Procura federale della FIN ha trasmesso alla società Vis Nova Roma l'avviso di intenzione a procedere nei confronti del tecnico Luotto per asseriti comportamenti tenuti dal medesimo contrari alle norme federali e coinvolgenti anche atleti minorenni, denunciati espressamente alla Federazione;
- la società ha attivato al momento del ricevimento del suddetto avviso il proprio safeguarding per approfondire l'oggetto degli esposti ricevuti dalla Federazione;
- in data 03.03.2026 ha fatto seguito il deferimento di Luotto e della società a codesto Tribunale;
- in data 18.03.2026 il safeguarding della società ha concluso la propria istruttoria con una relazione scritta, ove proponeva “la sospensione in via cautelativa del tecnico” per ovviare ad altri comportamenti disdicevoli e potenzialmente lesivi dal punto di vista psico-fisico nei confronti delle proprie allieve;
- in data 25.03.2026 la società Vis Nova ha inoltrato al proprio tecnico e ad altri collaboratori una comunicazione di ammonimento e di osservanza delle norme comportamentali, in attesa di una decisione definitiva della Federazione sugli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare pendente;
- in data 20.04.2026 il safeguarding della società ha trasmesso al safeguarding nazionale federale, su richiesta di quest'ultimo, la propria relazione;
- in data 21.04.2026 si apriva il dibattimento del procedimento disciplinare a carico di Luotto e della società Vis Nova per responsabilità oggettiva di un proprio tesserato;
- la società deferita non ha mai trasmesso alla Federnuoto attraverso i propri organi la relazione del proprio safeguarding, quale elemento certamente conferente ed essenziale per l'oggetto del procedimento disciplinare in corso a carico del Luotto;
- la relazione de qua è pervenuta, invece, solo attraverso canali ufficiali, ovvero su richiesta del safeguarding nazionale rivolta al safeguarding della società;
- la violazione dei canoni di lealtà e collaborazione con gli organi federali appare macroscopica, vieppiù per il fatto che il procedimento disciplinare fosse già avviato dal 03.03.2026 e la prima udienza dibattimentale tenutasi il 21.04.2026, pertanto, omettendo l'invio di tale relazione anche all'ufficio della Procura federale e del Tribunale federale stesso;
- in ordine alla contestazione disciplinare di inerzia della società circa un mancato provvedimento di sospensione a carico del Luotto, di elementare consequenzialità secondo la Procura Federale all'esito della relazione del safeguarding, l'incolpazione appare altrettanto fondata, in ragione del tenore della relazione che paventava addirittura “il rischio di una permanenza di contatto diretto del Luotto con le atlete e la possibile reiterazione di condotte lesive...”;

- tuttavia, a quest'ultimo riguardo la sanzione può mitigarsi rispetto alla richiesta del P.F. in ragione di un provvedimento, seppure molto edulcorato, assunto comunque dalla società in via immediata e temporanea di ammonimento circa l'osservanza delle norme comportamentali e generali FIN rivolto al tecnico Luotto, in attesa di una decisione definitiva della Federazione sulla di lui condotta;

- la sanzione a carico della società può contenersi anche tenendo conto della recidiva contestata, mentre appare congrua la sanzione dell'ammonizione con diffida a carico dei soggetti apicali della società;

P.Q.M.

Il Tribunale irroga ai tesserati Emanuele Ferraro (tess. Fin N. 86994) e Marco Ferraro (tess. Fin N. 9153) la sanzione della ammonizione con diffida per la violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, 1, 2 e 12 del Codice comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto Coni.

Irroga alla Ssd Roma Vis Nova Pallanuoto Arl (cod aff. 2549) la sanzione della ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) ex art 23 Regolamento Giustizia Sportiva.

Si comunichi.

30.06.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti  


Avv. Roberto Rinaldi



Avv. Massimo Manprin

